

Assicurazione Tutela Legale per le piccole imprese e la circolazione stradale

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2019

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "TL Impresa Under 20 & Circolazione Linea Oro"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi sotto indicati.



Che cosa è assicurato?

TUTELA AZIENDA PLUS

- ✓ Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione
- ✓ Spese di resistenza extra contrattuali
- ✓ Chiamata in causa della Compagnia RC
- ✓ Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni
- ✓ Difesa penale per delitti dolosi
- ✓ Pacchetto sicurezza

TUTELA IMPRENDITORE

- ✓ Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione per polizze Infortuni, Malattia, Rimborso Spese Mediche
- ✓ Richiesta di risarcimento danni per malpractice medica
- ✓ Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali
- ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni per incidente stradale
- ✓ Richiesta di risarcimento danni per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione

TUTELA CIRCOLAZIONE LINEA ORO

- ✓ Richiesta di risarcimento danni per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione
- ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni per incidente stradale.
- ✓ Controversie contrattuali sul veicolo
- ✓ Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale
- ✓ Anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero
- ✓ Assistenza dell'interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero
- ✓ Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie di ritiro sospensione o revoca della patente (senza incidente solo se con esito positivo)
- ✓ Ricorso per errata variazione punti patente.

La polizza prevede il massimale per sinistro senza limite annuo di € 20.000; di € 50.000 per i sinistri di circolazione stradale e di € 20.000 se al di fuori dell'Europa e dei Paesi del Bacino del Mediterraneo



Che cosa non è assicurato?

- * vertenze in materia fiscale e per le controversie di natura amministrativa;
- * vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o concorrenza sleale;
- * pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- * controversie relative all'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e relativa ad attività ausiliarie;
- * controversie relative all'attività editoriale, di produzione, programmazione e trasmissione cinematografica, di video e di programmi televisivi e di registrazione musicali e sonore

L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo delle esclusioni è nelle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti alla copertura?

- ! Le prestazioni non operano per un valore in lite inferiore € 500 per controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione, a € 250 per il Pacchetto Sicurezza, a € 200 per controversie contrattuali sul veicolo.
- ! Opzione Decidi Tu!, le spese legali per la fase giudiziale sono liquidate con uno scoperto del 20%, con un minimo di € 1.000 e con un massimo di € 2.500; qualora l'Assicurato nomini l'Avvocato proposto dalla Società, sono liquidate senza scoperto con aumento del massimale per sinistro del 50%.

L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo dei limiti di copertura è nelle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre per i sinistri che siano insorti e il cui l'Ufficio Giudiziario di competenza si trovi in uno dei seguenti territori:
 - in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;
 - nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per controversie in materia amministrativa;
 - nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, per i casi di chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile e per le controversie contrattuali;
- ✓ L'Assicurazione non ti copre invece per i casi assicurativi che insorgono fuori dai suddetti limiti territoriali.
- ✓ L'assicurazione ti copre in tutto il mondo per i sinistri di circolazione stradale della Tutela Imprenditore e della Tutela Circolazione Linea Oro.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza e al rinnovo della stessa.

Puoi pagare il premio tramite Bonifico Bancario o Postale, Assegno Bancario, Circolare o Postale non trasferibile, Bollettino di Conto Corrente Postale, Vaglia Postale, Contante, carte di credito e di debito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli eventuali accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.



Come posso disdire la polizza?

Se vuoi puoi inviare la disdetta della polizza mediante lettera raccomandata alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR) o fax spediti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.



Assicurazione Tutela Legale per le piccole imprese e la circolazione stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "TL Impresa Under 20 & Circolazione Linea Oro"

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449.

Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it

Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI INERENTI ALL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE APPROVATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018.

Ammontare complessivo del patrimonio netto: € 451 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania.

- Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: € 100 milioni;
- Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: € 319 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet <https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog=arag-se-en-sfcr-2017>.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 358 milioni;

Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 160 milioni;

Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1.196 milioni;

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2018: 334,1 %. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP in merito alle garanzie del prodotto. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- Oltre a quanto indicato nel DIP le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:
- a vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
 - a fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive, ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
 - a fatti non accidentali relativi all'inquinamento dell'ambiente;
 - a fatti dolosi delle persone assicurate;
 - a controversie tra assicurati;
 - a fatti relativi a fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
 - a controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività d'impresa;
 - a compravendita o permuta di immobili;
 - a controversie sulla locazione, proprietà, utilizzo e appalto/subappalto relativamente ad interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici compresi i contratti connessi di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
 - a controversie derivanti dall'esercizio dell'attività medica, di operatore sanitario o dall'attività di assistenza socio-sanitaria;
 - a controversie inerenti ad attività per le quali il contraente debba essere iscritto alla Cassa Edile o ad un Ordine/Collegio/Albo professionale;
 - a controversie derivanti da parto, da aborto terapeutico o da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
 - ai casi di adesione ad azioni di classe (class action);
 - a vertenze con la Società;
 - ai casi di difesa penale per abuso di minori;
 - a i casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool.
 - a controversie relative alla fabbricazione di prodotti e preparati farmaceutici;
 - a controversie relative alla raccolta, al trattamento, allo smaltimento, al recupero, al risanamento dei rifiuti o relative ad altri servizi di gestione dei rifiuti;
 - a controversie relative all'attività di trasporto marittimo, per vie d'acqua e trasporto aereo;
 - a controversie relative all'attività come Enti pubblici o Società partecipate pubbliche;
 - a controversie relative all'attività di servizi finanziari, assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative;
 - a controversie relative all'attività come autotrasportatore;
 - ai casi in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 (novanta) giorni dal sinistro
 - a qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
 - ai casi di veicoli non omologati o se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA;
 - ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
 - ai casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità.



Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP nel prodotto ci sono i seguenti limiti di copertura.

La prestazione Chiamata in causa della Compagnia assicuratrice di Responsabilità Civile nel limite di € 1.000.

L'assicurazione prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro	<p>Denuncia di sinistro: L'assicurato deve tempestivamente denunciare ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne abbia conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge. L'assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mail alla casella denunce@arag.it utilizzando il modulo presente sul sito www.arag.it • tramite posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR), • al numero di fax +39 045.8290 557. <p>Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail sinistri@arag.it, il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 – 26100 Cremona (CR).</p> <p>La denuncia del sinistro deve pervenire ad ARAG nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all'assicurato da periti o legali che collaborano con la compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p>Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.</p> <p>La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.</p> <p>Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso</p>
Obblighi dell'impresa	ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>- Il pagamento deve essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente; il premio e il massimale sono indicizzati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma; il premio pagato per l'assicurazione è soggetto all'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del premio annuo per la parte di circolazione e 21,25% per la restante parte.</p> <p>- Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.</p>
Rimborso	Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	- Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per un anno. - La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di effetto del contratto.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto al ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Cliente è la persona giuridica o la persona fisica con partita IVA, che esercita una attività di impresa con un numero massimo di addetti pari a 20 a seconda di quanto indicato sul frontespizio di polizza.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa in media dall'impresa di assicurazione agli intermediari è pari al 30,00 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 - Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it. ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, ARAG provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la stessa provvederà a trasmetterli all'Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.
All'Autorità di vigilanza	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E' pertanto soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligazione)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.



Assicurazione Tutela Legale per le piccole imprese e la circolazione stradale

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "TL Impresa Under 20 & Circolazione Linea Oro" Ed. 07/2019

Glossario

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Anno assicurativo: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile, che decorre dalla data di stipula della polizza.

Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Controparte: la parte avversaria in una controversia.

Contraente: soggetto che stipula la polizza assicurativa.

Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Derubricazione del reato: qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).

Diritti reali: è un diritto che conferisce un potere assoluto ed immediato su una cosa.

Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, la polizza assicurativa.

Fase giudiziale: fase nella quale ci si rivolge all'Autorità giudiziaria per definire una controversia.

Fase stragiudiziale: fase della controversia nella quale non ci si è ancora rivolti all'Autorità giudiziaria, perché si sta tentando una possibile definizione bonaria della vertenza.

Ivass: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni

Malpractice medica: mancato rispetto delle linee guida minime per la assistenza specializzata che provoca danni fisici o lesioni gravi e permanenti (o morte) al paziente.

Massimale per sinistro: somma massima liquidabile dalla Società per ogni sinistro denunciato limitatamente agli oneri previsti dalla polizza assicurativa.

Massimale per anno assicurativo: somma massima liquidabile dalla Società per i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza assicurativa.

Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili

Negoziazione assistita: accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

Perito: Libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni di Assicurazione

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

Querela: azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.



Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.

Spese liquidate: spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

Valore in lite: determinazione del valore della controversia.



Condizioni di assicurazione

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

1. La Società assicura le spese legali, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati al successivo art. 15**. Sono garantite le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato. Sono inoltre garantite le spese dell'organismo di mediazione nei casi di mediazione obbligatoria e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'assicurato.
2. **Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.**
3. **Le spese per la proposizione della querela saranno riconosciute solamente** qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
4. **Non sono oggetto di copertura le spese per la perizia tecnica e/o medico legale e le spese per l'Accertamento Tecnico Preventivo necessario per valutare in via preventiva le possibilità di far valere con successo le pretese dell'assicurato verso compagnie di assicurazione.**
5. **Non sono oggetto di Copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'assicurato e l'Avvocato.**
6. Nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, sono **escluse le indennità di trasferta e ogni duplicazione di onorari.**
7. **L'assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.**

Art. 2 – Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento e diminuzione del rischio

1. **Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.**
2. **Il contraente ha l'obbligo di comunicare all'intermediario e/o alla Società ogni variazione del numero degli addetti entro 30 (trenta) giorni dalla variazione stessa.**
3. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. **Qualora il numero degli addetti superi il numero massimo indicato sul frontespizio, la Società si riserva la facoltà di recedere dalla polizza.**
4. **Nel caso di diminuzione del rischio la Società ha facoltà di ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.**

Art. 3 – Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

Art. 4 – Effetto e durata della polizza e della copertura assicurativa

1. **La polizza produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, se il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.**
2. La prestazione assicurativa viene fornita per i sinistri che siano insorti **dalla data di effetto della polizza, ad eccezione della prestazione "vertenze contrattuali per inadempienze proprie o di controparte** derivanti da contratti riguardanti i veicoli assicurati" che viene fornita per i sinistri insorti **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto.**
3. Il contratto ha la durata prevista dalla polizza e, **in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata, mezzi legalmente equivalenti o telefax spediti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno.**



Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
2. In ogni caso al contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 6 – Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno ed è **interamente dovuto** anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
2. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze previste. Resta salva la facoltà della Società di dichiarare risolta la polizza per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.
3. I premi devono essere pagati alla Società ovvero all'intermediario incaricato.

Art. 7 – Insorgenza del sinistro

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi **la data del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per l'opposizione a sanzioni amministrative, nonché per la difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni - ad eccezione di quelli per omicidio o lesioni personali colpose (artt. 589, 590 Codice Penale) - di cui all'art. 15 – pto. 6 "Pacchetto Sicurezza" **la data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;**
 - per tutte le restanti ipotesi, tra cui la difesa nei procedimenti penali dolosi e colposi, **la data in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**In presenza di più violazioni della stessa natura, per individuare la data di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della **prima violazione.**
2. Nelle ipotesi di controversie relative a contratti stipulati con soggetti terzi, **la prestazione non opera** qualora alla data di sottoscrizione della presente polizza, i contratti risultino già **disdettati** o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** sia già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale disposizione non opera per le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.
3. Si considerano a tutti gli effetti come **unico sinistro**:
 - **controversie, giudiziali e stragiudiziali, promosse da o contro una o più persone e riferite a fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in polizza;**
 - **procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**In tali ipotesi, **il relativo massimale per sinistro resta unico** e viene ripartito in parti uguali tra gli assicurati coinvolti.

Art. 8 – Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova

1. L'assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di sinistro, non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza.
2. Al fine di accertare il numero degli addetti al momento del sinistro e l'attività d'impresa esercitata, l'assicurato dovrà produrre la **visura camerale, la visura camerale storica, la copia del libro unico del lavoro o altra documentazione idonea.**
3. La denuncia del sinistro dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione e da ogni mezzo di prova a disposizione che consentano la ricostruzione dettagliata della controversia. **In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta**



responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

4. La prestazione viene fornita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di effetto della polizza e che siano stati denunciati alla Società, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione della stessa. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza.

Art. 9 – Regola proporzionale per il pagamento dei sinistri

Qualora alla data di insorgenza del sinistro risulti che il numero degli addetti effettivi sia superiore rispetto a quanto dichiarato dal contraente e riportato in polizza, la Società liquiderà le somme di cui all'art. 1 in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del codice civile.

Art. 10 – Gestione del sinistro

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della controversia, anche mediante la nomina di Avvocati di propria scelta, affinché le parti raggiungano un accordo.

2. Nel caso in cui tale tentativo non riesca, l'assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e le argomentazioni su cui fondare il giudizio al fine di permettere la valutazione delle possibilità di successo. In caso positivo, la gestione del sinistro viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 11.

3. La Società si riserva la facoltà di valutare la possibilità di successo dell'impugnazione della sentenza emessa in ogni grado di giudizio, prima di garantire la copertura per le spese relative al grado successivo.

4. Le prestazioni previste dalla polizza non operano se la Società non ha confermato preventivamente la copertura delle spese per la transazione del sinistro e/o per la nomina dei periti di parte.

5. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

Art. 11 – Libera scelta dell'avvocato per la fase giudiziale con opzione Decidi Tu!

1. L'assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, oppure del proprio luogo di residenza. In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.

2. Le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate dalla Società applicando uno scoperto del 20% (venti per cento), con un minimo di € 1.000,00 (mille) e con un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento).

Qualora l'Assicurato nomini l'Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione dello scoperto con aumento del massimale per sinistro del 50% (cinquanta per cento) fermo il massimale per anno assicurativo ove previsto. In ogni caso nella precedente fase stragiudiziale la Società gestisce la trattazione della vertenza nei termini dell'art. 10.

3. L'assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione del sinistro all'Avvocato così individuato.

4. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.



Art. 12 – Recupero di somme anticipate dalla Società

Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia stata pagata un'indennità, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione.

Art. 13 – Estensione territoriale

1. Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e il cui l'Ufficio Giudiziario di competenza si trovi in uno dei seguenti territori:

- in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;
- nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per controversie in materia amministrativa;
- nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, per i casi di chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile e per le controversie contrattuali.

2. Le prestazioni di circolazione stradale della Tutela Imprenditore e della Tutela Circolazione Linea Oro operano in tutto il mondo.

Art. 14 – Assicurati

Gli oneri riportati all'art. 1 vengono garantiti per la tutela dei diritti dei **soggetti assicurati di seguito identificati**.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del contraente.

Tutela Azienda Plus

- **Per le società di persone:** il contraente, i soci, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della società con contratto di lavoro a progetto;
- **Per le società di capitale:** il contraente, il legale rappresentante, i soci d'opera e i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori della società con contratto di lavoro a progetto.
- **Per le ditte individuali e le Imprese familiari:** il contraente, il titolare / imprenditore, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro ed i familiari del titolare / Imprenditore che collaborano nell'attività.

Tutela Imprenditore

- **Per le società di persone:** i soci.
- **Per le società di capitale:** i soci d'opera e i soci lavoratori.
- **Per le ditte individuali e le Imprese familiari:** il titolare / imprenditore.

Tutela Circolazione Linea Oro

Per le società, per le ditte individuali e le imprese familiari: il contraente, il conducente autorizzato e i trasportati, per i sinistri connessi ai mezzi per i quali il contraente sia proprietario o locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing. **Non sono in copertura i sinistri relativi alla proprietà, locazione e guida di autocarri con massa a pieno carico oltre 120 q.li, filobus, tram, autobus a servizio pubblico di linea urbani/extrurbani e autobus oltre 40 posti.**

Tutela Azienda Plus

Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli assicurati, per controversie avvenute nell'ambito dell'attività d'impresa esercitata dal contraente. Vengono inoltre garantiti i sinistri relativi alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa.



1. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze sottoscritte dal contraente **qualora l'evento che ha determinato l'attivazione delle polizze sia successivo alla data di effetto della presente polizza, purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).**

2. Spese di resistenza extra contrattuali. La **prestazione** viene **garantita** per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati **per fatti illeciti di questi ultimi.**

1. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

2. La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile:

- non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza;
- non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato;
- non esista.

Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.

3. La prestazione non opera nel caso in cui:

- l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. **A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite;**

- il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

4. La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile.

5. L'operatività della presente condizione aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

3. Chiamata in causa della Compagnia assicuratrice di Responsabilità Civile nel limite di € 1.000,00 (mille) qualora l'evento che ha determinato l'attivazione della copertura di responsabilità civile sia successivo alla data di effetto della presente polizza.

L'assicurato si obbliga a rimborsare le spese legali o peritali che la Società ha anticipato, qualora successivamente al pagamento sia stato accertato che la polizza di Responsabilità Civile non era attivabile per mancato pagamento o adeguamento del premio, per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione, oppure perché la fattispecie denunciata non era oggetto di copertura.

4. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni.

5. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La Società non anticiperà alcuna somma fino a quando la sentenza non sia passata in giudicato o vi sia stato provvedimento di archiviazione.**

Nel caso in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato è obbligato a rimborsare tutte le spese legali che la Società ha eventualmente anticipato.

Le prestazioni di cui ai punti 4 e 5 operano anche per ottenere il dissequestro di beni del contraente, sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività d'impresa.

6. Pacchetto sicurezza. La difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni e l'opposizione/impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi - salvo siano applicate sanzioni pecuniarie di importo **inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta)** - per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari:

- **D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009** in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il contraente;**
- **D. Lgs 193/07** in materia di **Sicurezza alimentare;**
- **D. Lgs. 152/06** in materia di **Tutela dell'ambiente.** Le prestazioni valgono anche per i fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;



- **D. Lgs n.196/03** in materia di **Tutela della privacy** anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;

- **D. Lgs 231/2001** in materia di **Responsabilità amministrativa delle società**.

La prestazione si estende ai sinistri **insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi** dalla cessazione dell'attività da parte dei **soggetti garantiti** nel presente articolo, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Tutela Imprenditore

Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli assicurati, per controversie avvenute nell'ambito della vita privata.

1. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze rimborso spese mediche, infortunio, malattia e altre polizze sulla persona connesse alla salute purché sottoscritte dall'Assicurato, **qualora l'evento che ha determinato l'attivazione delle polizze sia successivo alla data di effetto della presente polizza** e purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).

2. Richiesta di risarcimento danni di natura contrattuale ed extracontrattuale per danni alla persona conseguenti a lesioni fisiche subite dall'assicurato in conseguenza di malpractice medica. La prestazione opera nei casi di azione nei confronti del medico o dell'operatore sanitario che ha eseguito la prestazione medica e/o paramedica, e nei confronti della struttura sanitaria pubblica o privata dove è stata eseguita la prestazione medica e/o paramedica, nonché dei centri di riabilitazione.

3. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi contro la persona o il patrimonio. **L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio. Sono esclusi i sinistri connessi a controversie avvenute nell'ambito della circolazione stradale.**

Le seguenti prestazioni vengono riconosciute per i sinistri connessi ad incidente stradale di qualsiasi veicolo condotto dagli assicurati, per la guida dei quali **non sia richiesta la patente professionale o una patente diversa dalle categorie A e B**. Le prestazioni valgono, inoltre, per **l'Assicurato come persona fisica, quando, in veste di pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggero di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, sia coinvolto in incidenti stradali.**

4. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni.

5. Richiesta di risarcimento danni subiti per fatti illeciti di terzi.

Tutela Circolazione Linea Oro

Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli assicurati, per controversie avvenute nell'ambito dell'attività d'impresa esercitata dal contraente, per sinistri connessi ad incidente stradale.

1. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

2. Vertenze contrattuali per inadempienze proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti i veicoli assicurati, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200 (duecento). La prestazione opera per i veicoli assicurati.

3. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

4. Dissequestro del veicolo assicurato in seguito ad incidente stradale.

5. Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**. L'anticipo della cauzione penale da parte della Società viene concesso **previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione.**

6. Assistenza dell'interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**



7. Ricorso o opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie di ritiro, sospensione, o revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Se non c'è incidente stradale, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente.

8. Ricorso per irregolare variazione dei punti del documento di guida, comunicata dal Ministero dei Trasporti.

Art. 16 – Esclusioni

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide:

- 1) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- 2) per vertenze in materia fiscale e per le controversie di natura amministrativa;
- 3) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive, ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- 4) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o concorrenza sleale;
- 5) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 6) per fatti non accidentali relativi all'inquinamento dell'ambiente;
- 7) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- 8) per controversie tra assicurati;
- 9) per fatti relativi a fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
- 10) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività d'impresa;
- 11) per compravendita o permuta di immobili;
- 12) per controversie sulla locazione, proprietà, utilizzo e appalto/subappalto relativamente ad interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici compresi i contratti connessi di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- 13) per controversie derivanti dall'esercizio dell'attività medica, di operatore sanitario o dall'attività di assistenza socio-sanitaria;
- 14) per controversie inerenti ad attività per le quali il contraente debba essere iscritto alla Cassa Edile o ad un Ordine/Collegio/Albo professionale;
- 15) per controversie derivanti da parto, da aborto terapeutico o da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- 16) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- 17) per le vertenze con la Società;
- 18) per i casi di difesa penale per abuso di minori;
- 19) per i casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- 20) per controversie relative all'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e relativa ad attività ausiliarie;
- 21) per controversie relative alla fabbricazione di prodotti e preparati farmaceutici;
- 22) per controversie relative alla raccolta, al trattamento, allo smaltimento, al recupero, al risanamento dei rifiuti o relative ad altri servizi di gestione dei rifiuti;
- 23) per controversie relative all'attività di trasporto marittimo, per vie d'acqua e trasporto aereo;
- 24) per controversie relative all'attività come Enti pubblici o Società partecipate pubbliche;
- 25) per controversie relative all'attività di servizi finanziari, assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative;
- 26) per controversie all'attività come autotrasportatore;
- 27) per controversie relative all'attività editoriale, di produzione, programmazione e trasmissione cinematografica, di video e di programmi televisivi e di registrazione musicali e sonore;
- 28) per i casi in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 (novanta) giorni dal sinistro
- 29) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- 30) per i casi di veicoli non omologati o se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è



coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA

31) per i fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI

32) per i casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità.

